



COMUNE DI FIANO

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

AREA VIGILANZA E ATTIVITA' PRODUTTIVE

Piazza XXV Aprile 1 - C.A.P. 10070 - Tel. 0119254302 - Fax 0119254966

www.comune.fiano.to.it - e-mail polizia.locale@comune.fiano.to.it

Ordinanza n. 977

Anno 2021

Registro Ordinanze

Oggetto:	Vendite di fine stagione estive (SALDI) - Fissazione della scansione temporale per l'anno 2021
----------	--

IL RESPONSABILE DELL'AREA VIGILANZA E ATTIVITA' PRODUTTIVE

Premesso che:

La Legge Regionale 28/1999, all'art. 14 comma 2, come sostituito dall'art. 6 della Legge Regionale nr.13 del 27 luglio 2011, attribuisce alla Regione la competenza a determinare annualmente le date di inizio delle vendite di fine stagione (c.d. saldi), mentre ai Comuni compete la fissazione della durata delle vendite, per un massimo di otto settimane, anche non continuative, per ciascun periodo;

La Regione Piemonte ha esercitato la propria competenza in conformità all'accordo della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome approvato in data 24.03.2011 e alla D.G.R. n.3-8048 del 12 dicembre 2018

Rimane fermo, nel deliberato della Regione Piemonte:

- che la durata dei saldi è di otto settimane anche non continuative, a partire dalla suddetta date di inizio;
- che al Comune compete definire la scansione temporale delle otto settimane di durata;
- che l'esercente è vincolato al rispetto delle scansioni individuate dal Comune;

Richiamata l'Ordinanza n.967 del 31.12.2020, avente ad oggetto "Vendite di fine stagione invernali (SALDI) - Fissazione della scansione temporale per l'anno 2021"

Vista la nota della Regione Piemonte con la quale si comunica che la data di inizio delle vendite di fine stagione per il prossimo periodo estivo decorrerà dal 3 luglio 2021.

Considerato che, per consolidata tradizione, il periodo delle vendite di fine stagione si è sempre svolto nel nostro territorio comunale in un'unica scansione della durata massima consentita dal disposto normativo, per cui non si ravvisano ragioni per modificare l'abitudine ormai acquisita dagli operatori del settore.

Tutto ciò premesso:

Visto il D.Lgs. 31.03.1998, n.114;

Vista la Legge Regionale 12.11.1999 nr. 28 e s.m.i.;

Vista la L.R. 11.03.2015, n.3;

Visto l'art. 107 del D.Lgs. 18/8/2000 nr. 267;

DISPONE

di determinare come segue, in esecuzione del disposto di legge, la durata delle vendite di fine stagione - saldi estivi per l'anno 2021:

- vendite di fine stagione estive dal 3 Luglio 2021 al 27 Agosto 2021, senza la possibilità di effettuare vendite promozionali nei trenta giorni antecedenti la data di inizio dei saldi.

RENDE NOTO CHE:

1) Ai sensi della Legge Regionale n.3 dell'11.03.2015 non è più prevista la preventiva comunicazione al Comune. L'esercente che intende effettuare la vendita di fine stagione deve renderlo noto con cartello apposto nel locale di vendita ben visibile dall'esterno, almeno tre giorni prima della data prevista per l'inizio delle vendite, indicando il periodo di svolgimento.

2) Ai sensi dell'art. 15 co. 3 della Legge Regionale n.28/1999, "nelle vendite di liquidazione e di fine stagione, nonché nelle vendite promozionali o nella relativa pubblicità è vietato l'uso della dizione vendite fallimentari, come pure ogni riferimento a fallimento, procedure fallimentari, esecutive, individuali o concorsuali e simili, anche come termine di paragone".

3) Ai sensi del comma 5 dell'art. 15 del D.lgs. 114/1998 "lo sconto o ribasso effettuato deve essere espresso in percentuale sul prezzo normale di vendita, che deve essere comunque esposto".

4) L'attività deve essere comunque svolta nel rispetto delle disposizioni del Codice dei consumatori, approvato il 06.09.2005 nr. 206.

5) In caso di inosservanza delle prescrizioni previste dal presente provvedimento verrà applicata la sanzione amministrativa prevista dall'art. 22 comma 3 del D.lgs. 31/3/1998 nr. 114 per le violazioni delle disposizioni di cui all'art. 15 del decreto stesso, recante la disciplina delle vendite straordinarie di fine stagione e consistente nel pagamento di una somma compresa da € 516.00 e € 3098.00, fatto salvo il caso in cui il fatto sia sanzionato da altre disposizioni.

INFORMA

Che avverso il presente provvedimento, può essere presentato ricorso:

- Entro 60 giorni dalla notifica, al Tribunale Amministrativo Regionale nei termini e nei modi previsti dall'art.2 e seguenti della legge 6 dicembre 1971, n.1034;
- Entro 120 giorni dalla notifica, al Presidente della Repubblica, nei termini e nei modi previsti dall'art.8 e seguenti del DPR 24 novembre 1971, n.1199.

Fiano, li 04.06.2021



IL RESPONSABILE DELL'AREA
(Commissario Gianluca MANTELLI)

